



La Quinta del Lupo Associazione Artistica di Promozione Sociale

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Spett.le La Quinta del Lupo
Associazione Artistica di Promozione Sociale
Via Guglielmo Marconi n. 68/2
CAP 16010, Savignone (GE)
C.F. 95189490105

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____) il _____,
residente a _____ CAP _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ n. _____,
Codice Fiscale _____, Carta d'Identità n. _____,
telefono _____, cellulare _____, e-mail _____,

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore

_____, nato/a a _____ (____) il _____,
residente a _____ CAP _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ n. _____,
Codice Fiscale _____,

CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di socio all'Associazione "La Quinta del Lupo Associazione Artistica di Promozione Sociale".

Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

- di aver preso visione dello Statuto (stampato sul retro di questo foglio) e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
- d'impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell'attività scelta;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data _____

Firma _____

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Sì No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l'identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

Sì No

Luogo e data _____

Firma _____

STATUTO - La Quinta del Lupo Associazione Artistica di Promozione Sociale

TITOLO I - NATURA E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE - Art. 1 (Natura) È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, della legge regionale 24 dicembre 2004, n.30, del regolamento regionale 20 ottobre 2005, n.1 e successive modifiche, l'associazione di promozione sociale denominata "La Quinta del Lupo Associazione Artistica di Promozione Sociale", con sede in Savignone (GE), Via Guglielmo Marconi civico 68/2. L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed acconfessionale, opera senza limitazioni di durata. **Art. 2 (Finalità)** L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente attività di promozione e utilità sociale. Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione. **Art. 3 (Attività istituzionali)** L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta a rendere disponibile a tutti la pratica e la produzione della musica, del disegno e della rappresentazione artistica in genere, nelle forme più varie ed in auspicabile interazione tra loro, quali risorse di sperimentazione, espressione, comunicazione, relazione e socializzazione. Questo può realizzarsi tramite varie attività, condotte da professionisti e non, dedicate a bambini, ragazzi e adulti, tra le quali, in modo esemplificativo e non esaustivo: corsi individuali e di gruppo riguardanti il canto o l'utilizzo di strumenti musicali a percussione, a tastiera, a corda, elettrici, elettronici, d'avanguardia o insoliti; corsi individuali e di gruppo riguardanti il disegno nelle sue varie forme ed evoluzioni (es. disegno animato, fumetti) tramite l'uso di strumenti tradizionali e più moderni (es. tavolette grafiche e computer); corsi individuali e di gruppo riguardanti la recitazione e l'espressione corporea finalizzata alla comunicazione e rappresentazione in varie situazioni; laboratori di sperimentazione e di avvicinamento alla musica; laboratori di sperimentazione di disegno libero o ispirato da musica o situazioni; laboratori di recitazione e di comunicazione al pubblico; eventi con musica e performance elettroniche e multimediali dal vivo, disegno dal vivo ed altre combinazioni di espressione sonora e figurativa; eventi divulgativi di ogni tipo di argomento, usando la musica e le arti figurative come mezzo di alleggerimento e attrattiva per il pubblico; produzioni musicali e multimediali; seminari didattici di ricerca e sviluppo artistico, tecnico, ed espressivo; iniziative culturali che fondano la musica, il disegno, la recitazione e altre forme d'arte.

TITOLO II - GLI ASSOCIATI - Art. 4 (Definizione) Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo. Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite dei loro legali rappresentanti o di persona da questo delegata. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato. **Art. 5 (Diritti ed obblighi degli Associati)** A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, tutti gli Associati: possono essere eletti alle cariche associative; hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea; hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato; hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione; sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale. **Art. 6 (Perdita della qualità di Associato)** La perdita della qualità di Associato avviene per: a) dimissioni volontarie; b) mancato versamento della quota associativa annuale; c) morte; d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato.

TITOLO III - DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE - Art. 7 (Entrate dell'Associazione) Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate: a) le rendite dell'eventuale patrimonio che potrà essere costituito; b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali; c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche; d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio; e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali; f) i versamenti delle quote annuali associative. In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati. **Art. 8 (Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei Rendiconti economici finanziari annuali)** L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Rendiconto Economico Finanziario annuale deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Art. 9 (Organi) Organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti (opzionale).

CAPO I - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - Art. 10 (Composizione) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati. **Art. 11 (Compiti)** Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori (se costituito). L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria: per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio; per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto; per approvare il programma delle attività dell'Associazione; quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, con idonea comunicazione, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o fax, almeno quarantotto ore prima della seduta.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Art. 12 (Composizione e nomina) Il Consiglio direttivo è composto da minimo 3 membri eletti fra gli Associati dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo. **Art. 13 (Decadenza ed obblighi dei consiglieri)** Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo. Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente. I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado. **Art. 14 (Compiti)** Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri. Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari l'indegnità. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni. **Art. 15 (Convocazione e validità delle sedute)** Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, con idonea comunicazione, almeno quarantotto ore prima della seduta. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

CAPO III - IL PRESIDENTE - Art. 16 (Elezione) Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del terzo comma del precedente articolo 13, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. **Art. 17 (Compiti)** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (OPZIONALE) - Art. 18 (Composizione e nomina) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati, che durano in carica tre anni e possono essere confermati. Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente fra i membri iscritti nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni. **Art. 19 (Compiti)** Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione, tutti i compiti previsti per il Collegio Sindacale delle società per azioni dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Rendiconto Economico Finanziario Annuale (REFA) alle risultanze dei conti e delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione sul REFA; verifica la consistenza di cassa e resistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE - Art. 20 (Scioglimento) Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito (se costituito) l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI - Art. 21 (Modifica dello Statuto) Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. **Art. 22 (Rinvio a disposizioni vigenti)** Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.